

Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

Association suisse des infirmières et infirmiers

Associazione svizzera infermiere e infermieri

Associazioni svizra da las tgirunzas e dals tgirunzs



Statuti

Approvati dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 16 giugno 2016

Tutte le designazioni di persone utilizzate in questo regolamento sono applicabili per analogia sia nella forma maschile che femminile.

Indice

I.	Nome e sede sociale	5
Art. 1	Nome e sede sociale	5
II.	Scopo	
Art. 2	Scopo	5
Art. 3	CII	5
III.	Membri	5
Art. 4	Categorie di membri	5
Art. 5	Membri ordinari	5
Art. 6	Adesione come membro ordinario	6
Art. 7	Sezione di appartenenza	6
Art. 8	Dimissioni di membri ordinari	6
Art. 9	Esclusione di membri ordinari	6
Art. 10	Decesso	7
Art. 11	Effetti dell'estinzione della qualità di membro ordinario	7
Art. 12	Esercizio della professione	7
Art. 13	Membri collettivi (nuovo)	7
Art. 14	Membri onorari	7
Art. 15	Sostenitori	8
IV.	Associazioni membro	8
Art. 16	Associazioni membro	8
Art. 17	Membri ordinari delle associazioni membro	8
Art. 18	Categorie speciali di membri delle associazioni membro	8
A	Sezioni	9
Art. 19	Delimitazione territoriale e forma giuridica	9
Art. 20	Compiti delle sezioni	9
Art. 21	Tenore degli statuti delle sezioni	9
B	Associazioni specializzate	10
Art. 22	Delimitazione territoriale e forma giuridica	10
Art. 23	Compiti delle associazioni specializzate	10
Art. 24	Tenore degli statuti delle associazioni specializzate	10

V.	Gruppi di interesse comune	11
Art. 25	Delimitazione territoriale e forma giuridica	11
Art. 26	Categoria speciale di membri dei gruppi di interesse comune	11
Art. 27	Compiti e organizzazione dei gruppi di interesse comune	11
VI.	Associazione HCA (nuovo)	11
Art. 28	Associazione HCA	11
VII.	Responsabilità	12
Art. 29	Responsabilità	12
VIII.	Organi	
Art. 30	Visione d'insieme	12
A	L'Assemblea dei delegati	12
Art. 31	Compiti e competenze dell'Assemblea dei delegati	12
Art. 32	Regolamento organizzativo dell'Assemblea dei delegati	13
Art. 33	Composizione dell'Assemblea dei delegati	13
Art. 34	Elezione dei delegati	14
Art. 35	Esercizio del mandato	14
Art. 36	Assemblea dei delegati ordinaria e straordinaria	14
B	La Conferenza delle presidenti	15
Art. 37	Compiti e competenze della Conferenza delle presidenti	15
Art. 38	Regolamento organizzativo della Conferenza delle presidenti	15
Art. 39	Composizione della Conferenza delle presidenti	15
Art. 40	Convocazione, presidenza e presa di decisioni della Conferenza delle presidenti	15
C	Il Comitato centrale	16
Art. 41	Compiti e competenze del Comitato centrale	16
Art. 42	Regolamento organizzativo del Comitato centrale	17
Art. 43	Composizione del Comitato centrale	17
Art. 44	Durata del mandato e presidenza	18
D	La Commissione di gestione e l'Ufficio di revisione	18
Art. 45	Compiti e competenze della Commissione di gestione	18
Art. 46	Composizione della Commissione di gestione	18
Art. 47	Durata del mandato	18
Art. 48	Regolamento della Commissione di gestione	19
Art. 49	Ufficio di revisione	19
E	Organi di stato maggiore	19
Art. 50	Organi di stato maggiore	19
Art. 51	Commissioni, gruppi di lavoro o di progetto	19

IX.	Istituzioni dell'associazione	19
Art. 52	Visione d'insieme	19
A	Il Segretariato centrale	20
Art. 53	Direzione	20
Art. 54	Sede del Segretariato centrale	20
Art. 55	Compiti del Segretariato centrale	20
B	I centri di prestazione	20
Art. 56	Scopo e forma giuridica	20
Art. 57	Rivista dell'ASI	20
Art. 58	Subordinazione	21
C	Le istituzioni sociali	21
Art. 59	Scopo e forma giuridica	21
Art. 60	Subordinazione	21
X.	Finanziamento	21
Art. 61	Principio	21
Art. 62	Contributi dei membri	21
Art. 63	Ripartizione delle spese	22
Art. 64	Perequazione finanziaria	22
Art. 65	Regolamento delle finanze	22
XI.	Rimedi giuridici	22
Art. 66	Ricorso di un membro	22
Art. 67	Ricorso di un'associazione membro o di un gruppo di interesse comune, di un'associazione HCA o di un membro collettivo	23
Art. 68	Istanze di ricorso	23
Art. 69	Procedura di ricorso	23
XII.	Revisione degli statuti e scioglimento dell'ASI	23
Art. 70	Revisione degli statuti	23
Art. 71	Scioglimento dell'ASI	23
XIII.	Disposizioni finali e regolamentazioni transitorie	
Art. 72	Abrogazione dei vecchi statuti e delle loro disposizioni d'esecuzione	24
Art. 73	Disposizioni di esecuzione	24
Art. 74	Organi secondo il vecchio diritto	24
Art. 75	Considerazione delle durate di mandato	24
Art. 76	Adattamento degli statuti delle associazioni membro e degli statuti o regolamenti dei gruppi di interesse comune	24
Art. 77	Altre disposizioni transitorie	24
Art. 78	Entrata in vigore	24

I Nome e sede sociale

Art. 1 Nome e sede sociale

¹ L'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri, in seguito chiamata ASI, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice civile (CC).

² La sede sociale dell'ASI è a Berna.

II Scopo

Art. 2 Scopo

¹ L'ASI intende:

- a) sviluppare le cure infermieristiche e garantirne la qualità;
- b) sostenere i suoi membri nelle loro attività e il loro sviluppo professionale;
- c) impegnarsi per migliorare gli interessi sociali e economici dei suoi membri;
- d) confrontarsi in maniera critica con il sistema sanitario ed i relativi aspetti politici e sociali; partecipare attivamente ai processi decisionali politici inerenti la sanità;
- e) prodigarsi nella formazione professionale e post diploma e promuovere l'insegnamento e la ricerca in cure infermieristiche.

² L'ASI è politicamente indipendente e aconfessionale.

Art. 3 CII

L'ASI è membro del International Council of Nurses (ICN).

III Membri

Art. 4 Categorie di membri

L'ASI comprende membri ordinari, membri collettivi e membri onorari.

Art. 5 Membri ordinari

¹ Sono ammesse a titolo di membro ordinario le persone fisiche:

- a) titolari di un diploma di grado terziario in cure infermieristiche riconosciuto dalla Confederazione;
- b) titolari di un diploma in cure infermieristiche conseguito sotto il vecchio diritto o di un certificato di capacità della Croce-Rossa Svizzera (CC CRS);
- c) che seguono una formazione in cure infermieristiche riconosciuta dalla Confederazione e suggellata da un diploma di grado terziario;

² I membri ordinari hanno diritto di voto e di eleggibilità.

- ³ L'Assemblea dei delegati definisce in un regolamento la qualità di membro ordinario, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e centri di formazione.

Art. 6 Adesione come membro ordinario

- ¹ L'adesione come membro ordinario avviene tramite un'associazione membro ai sensi dell'art. 16 cpv. 1.
- ² L'adesione come membro ordinario di un'associazione specializzata comporta automaticamente l'adesione come membro ordinario di una sezione ai sensi dell'art. 7.
- ³ La domanda di adesione è inoltrata per iscritto presso l'associazione membro.
- ⁴ L'associazione membro decide se approvare o rifiutare l'ammissione. Ogni decisione negativa deve essere motivata.

Art. 7 Sezione di appartenenza

- ¹ L'appartenenza del membro ordinario ad una sezione avviene in base al luogo di lavoro o, su precisa richiesta del membro o se il luogo di lavoro non è noto, in base al suo domicilio.
- ² Per gli studenti, fa stato il luogo del centro di formazione.
- ³ Il cambiamento di sezione è gratuito e deve avvenire entro un mese dal cambiamento di impiego o di domicilio.

Art. 8 Dimissioni di membri ordinari

- ¹ Le dimissioni di un membro ordinario sono ammesse unicamente al termine di un anno civile, rispettando un preavviso di tre mesi. Devono essere comunicate per iscritto all'associazione membro.
- ² Per gli studenti, la qualità di membro ordinario scade al momento in cui lo studente interrompe la sua formazione o alla fine dell'anno civile in cui essa viene terminata.
- ³ Se non presenta le dimissioni, lo studente è considerato membro ordinario ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a, a partire dall'anno civile che segue la fine della formazione.

Art. 9 Esclusione di membri onorari

- ¹ L'esclusione di un membro ordinario è possibile in presenza di gravi motivi.
- ² Il membro interessato deve essere ascoltato prima della decisione.

³ La decisione di esclusione viene pronunciata dal Comitato centrale dell'ASI o dal comitato dell'associazione membro. Le modalità sono regolamentate dall'Assemblea dei delegati.

⁴ I membri ordinari esclusi possono essere riammessi nell'ASI non prima di un anno dalla loro esclusione.

Art. 10 Decesso

L'appartenenza all'associazione scade con il decesso del membro ordinario o del membro onorario.

Art. 11 Effetti dell'estinzione della qualità di membro

¹ L'estinzione della qualità di membro ordinario comporta la fine di tutti i diritti e doveri nei confronti dell'ASI, su riserva del cpv. 2. sottostante.

² I contributi per il periodo fra l'estinzione della qualità di membro ordinario e l'inizio del nuovo periodo di contributo non sono rimborsati.

Art. 12 Esercizio della professione

L'Assemblea dei delegati formula i principi riguardanti l'esercizio delle cure infermieristiche e può dichiararli vincolanti per tutti i membri ordinari.

Art. 13 Membri collettivi (nuovo)

¹ Possono aderire all'ASI in qualità di membro collettivo

- organizzazioni che rispondono alla definizione di un'associazione specializzata ai sensi dei presenti statuti, indipendentemente dal numero dei loro membri ordinari
- organizzazioni di altre professioni della salute

² La richiesta di adesione in qualità di membro collettivo deve essere inoltrata per iscritto al Comitato centrale dell'ASI.

³ L'Assemblea dei delegati decide se approvare o respingere la richiesta di adesione.

Art. 14 Membri onorari

¹ Possono essere elette membri onorari le persone fisiche che si sono contraddistinte in modo straordinario nell'ambito delle cure infermieristiche o in seno all'ASI.

² I membri onorari che non sono membri ordinari hanno esclusivamente un voto consultativo.

³ I membri onorari non versano alcun contributo d'adesione.

Art. 15 Sostenitori

- ¹ I sostenitori sono persone fisiche o morali che sostengono l'ASI attraverso delle donazioni annue senza essere membri ai sensi degli art. 5, 13 o 14.
- ² I sostenitori ricevono gratuitamente la rivista dell'ASI e il rapporto annuale; non possono far valere alcun altro diritto nei confronti o in seno all'ASI.

IV. Associazioni membro

Art. 16 Associazioni membro

- ¹ Sono considerate associazioni membro dell'ASI le sezioni e le associazioni specializzate riconosciute dall'associazione.
- ² L'Assemblea dei delegati dell'ASI decide il riconoscimento di associazioni membro. In caso di inosservanza di decisioni o di grave violazione degli obblighi da parte di un'associazione membro nei confronti dell'ASI, l'Assemblea dei delegati può revocare il riconoscimento della stessa.
- ³ Le associazioni specializzate che non adempiono più le esigenze dell'art. 22 cpv. 2 diventano gruppi di interesse comune ai sensi dell'art. 25 o membro collettivo ai sensi dell'art. 13. L'associazione specializzata interessata decide la forma della sua appartenenza all'ASI. Sarà l'associazione specializzata a decidere tale forma.

Art. 17 Membri ordinari delle associazioni membro

I membri ordinari delle associazioni membro sono membri ordinari dell'ASI.

Art. 18 Categorie speciali di membri delle associazioni membro

- ¹ Le associazioni membro possono ammettere in seno ad una categoria specifica di membri persone fisiche che dispongono di una formazione di grado secondario II riconosciuta dalla Confederazione nel settore delle cure (Health Care Assistant, HCA). I membri di questa categoria non sono membri ordinari dell'ASI.
- ² Le associazioni specializzate possono ammettere infermiere e infermieri diplomati ai sensi dell'art. 5 cpv.1 che non sono membri ordinari dell'ASI e di una sezione.
- ³ Le associazioni membro possono accordare ai loro membri che non sono membri ordinari dell'ASI dei diritti e imporre degli obblighi, dare accesso alle loro prestazioni e acquistare a loro nome prestazioni dell'ASI.
- ⁴ Le regole riguardanti la dimissione o l'esclusione dei membri che non sono membri ordinari dell'ASI sono di competenza delle associazioni membro.

A Sezioni

Art. 19 **Delimitazione territoriale e forma giuridica**

Le sezioni raggruppano i membri ordinari di uno o più cantoni sotto forma di associazione ai sensi degli articoli 60 ss CC.

Art. 20 **Compiti delle sezioni**

¹ Le sezioni realizzano sul loro territorio gli obiettivi dell'ASI in conformità alle condizioni imposte dalla stessa.

² Le sezioni svolgono i loro compiti in modo autonomo, in conformità ai presenti statuti e alle loro disposizioni di esecuzione; esse possono scegliere liberamente i loro mezzi.

³ La Conferenza delle presidenti regola la creazione, l'uscita, l'esclusione, lo scioglimento, la fusione e la divisione delle sezioni.

Art. 21 **Tenore degli statuti delle sezioni**

¹ Gli statuti delle sezioni non devono contrastare quelli dell'ASI e le loro disposizioni di esecuzione. La Conferenza delle presidenti stabilisce quali parti dei contenuti degli statuti dell'ASI e delle loro disposizioni di esecuzione devono essere adottate dalle sezioni senza modifiche o analogamente.

² Gli statuti delle sezioni garantiscono in particolare:

- che i membri ordinari dell'ASI possano esercitare il loro diritto di voto e di eleggibilità in seno alla loro sezione,
- che i membri ordinari versino unicamente contributi in base all'art. 62,
- che ogni sezione è responsabile unicamente con il patrimonio dell'associazione,
- che l'ammissione, l'uscita, lo scioglimento, la fusione o la divisione di una sezione sia sottoposta all'Assemblea dei delegati e decisa o approvata da quest'ultima e che l'Assemblea dei delegati decida come procedere,
- che la presidente della sezione sia membro ordinario dell'ASI,
- che il comitato sia costituito in maggioranza di membri ordinari,
- che l'adesione a organizzazioni che potrebbero pregiudicare l'autonomia dell'ASI sia sottoposta al consenso dell'Assemblea dei delegati.

B Associazioni specializzate

Art. 22 **Delimitazione territoriale e forma giuridica**

- ¹ Le associazioni specializzate raggruppano a livello nazionale sotto forma di associazione ai sensi degli articoli 60 ss del CC persone fisiche che soddisfano le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 e condividono gli stessi interessi specializzati o professionali.
- ² Il riconoscimento quale associazione specializzata richiede un numero minimo di membri ordinari, determinato all'Assemblea dei delegati.
- ³ Per le persone che soddisfano le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 e che sono membri di un'associazione specializzata, l'adesione all'ASI è facoltativa.

Art. 23 **Compiti delle associazioni specializzate**

- ¹ Le associazioni specializzate realizzano nel loro settore gli obiettivi dell'ASI in conformità alle condizioni imposte dalla stessa.
- ² Le associazioni specializzate svolgono i loro compiti in modo autonomo, in conformità ai presenti statuti e alle loro disposizioni di esecuzione; esse possono scegliere liberamente i loro mezzi.
- ³ La Conferenza delle presidenti regola l'ammissione, l'uscita, l'esclusione, lo scioglimento, la fusione e la divisione delle associazioni specializzate.

Art. 24 **Tenore degli statuti delle associazioni specializzate**

- ¹ Gli statuti delle associazioni specializzate non devono contrastare quelli dell'ASI e le loro disposizioni di esecuzione. La Conferenza delle presidenti definisce quali contenuti degli statuti dell'ASI e delle loro disposizioni di esecuzione devono essere adottati dalle associazioni specializzate.
- ² Gli statuti delle associazioni specializzate garantiscono quindi:
 - che i membri ordinari dell'ASI possano esercitare il loro diritto di voto e di eleggibilità in seno all'associazione specializzata,
 - che le associazioni specializzate affrontino i loro impegni unicamente con i loro mezzi,
 - che l'ammissione, l'uscita, lo scioglimento, la fusione o la divisione di un'associazione specializzata sia sottoposta all'Assemblea dei delegati e decisa o approvata da quest'ultima e che l'Assemblea dei delegati decida come procedere,
 - che la presidente dell'associazione specializzata sia membro ordinario dell'ASI,
 - che il comitato sia costituito in maggioranza di membri ordinari,
 - che l'adesione a organizzazioni che potrebbero pregiudicare l'autonomia dell'ASI sia sottoposta al consenso dell'Assemblea dei delegati.

V. Gruppi di interesse comune

Art. 25 **Delimitazione territoriale e forma giuridica**

I gruppi di interesse comune raggruppano per regione linguistica o a livello nazionale i membri ordinari dell'ASI ai sensi dell'art. 5 cpv. 1.

Art. 26 **Categoria speciale di membri dei gruppi di interesse comune**

¹ I gruppi di interesse comune possono ammettere in seno ad una categoria di membri specifica persone fisiche in possesso di una formazione di grado secondario II riconosciuta dalla Confederazione nel settore delle cure (Health Care Assistants, HCA). I membri di questa categoria non sono membri ordinari dell'ASI. Le persone che soddisfano le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 sono ammesse unicamente in qualità di membro ordinario.

² I membri HCA dei gruppi di interesse comune non dispongono del diritto di voto in seno all'ASI e non possono essere eletti negli organi della stessa.

³ I gruppi di interesse comune possono accordare ai loro HCA diritti e imporre obblighi specifici, dare accesso alle loro prestazioni e acquistare a loro nome prestazioni dell'ASI.

Art. 27 **Compiti e organizzazione dei gruppi di interesse comune**

I compiti e l'organizzazione dei gruppi di interesse comune sono regolamentati dalla Conferenza delle presidenti.

VI. Associazione HCA (nuovo)

Art. 28 **Associazione HCA**

¹ Persone fisiche con una formazione di grado secondario II riconosciuta dalla Confederazione nel settore delle cure (Health Care Assistants, HCA) possono associarsi in seno all'ASI sotto forma di associazione ai sensi degli articoli 60 ss CC (Associazione HCA). Si riconoscerà un'unica associazione HCA. L'Assemblea dei delegati dell'ASI decide in merito al riconoscimento di tale associazione.

² L'ASI e l'associazione HCA definiscono prestazioni collettive e individuali che l'ASI e le sue sezioni forniscono ai membri dell'associazione HCA e tariffe applicabili.

VII. Responsabilità

Art. 29 Responsabilità

- ¹ L'ASI risponde unicamente con il capitale dell'associazione ai suoi impegni.
- ² L'ASI non è responsabile degli impegni delle associazioni membro, dei suoi gruppi di interesse o di un'associazione HCA riconosciuta.
- ³ È escluso qualsiasi tipo di responsabilità personale dei membri dell'ASI.

VIII. Organi

Art. 30 Visione d'insieme

Organi dell'ASI sono:

- A Assemblea dei delegati
- B Conferenza delle presidenti
- C Comitato centrale
- D Commissione di gestione e Ufficio di revisione
- E Organi di stato maggiore

A L'Assemblea dei delegati

Art. 31 Compiti e competenze dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASI. I suoi compiti e le sue competenze sono i seguenti:

1. Approvazioni, sorveglianza e istanza di ricorso

- a) Approvazione del profilo dell'associazione e dei principi direttivi della sua politica;
- b) Approvazione della pianificazione a medio e lungo termine delle attività e delle finanze;
- c) Approvazione dei conti annuali e presa di conoscenza del rapporto annuale del Comitato centrale;
- d) Scarico al Comitato centrale;
- e) Approvazione del regolamento dello statuto di membro;
- f) Approvazione del regolamento delle quote e determinazione delle stesse e della loro ripartizione fra l'ASI e le sue associazioni membro;
- g) Determinazione dei contributi dei membri collettivi,
- h) Determinazione dei contributi di un'associazione HCA riconosciuta,
- i) Approvazione del regolamento della Commissione di gestione;
- j) Sorveglianza o alta sorveglianza degli organi dell'associazione;
- k) Istanza di ricorso nei casi previsti dagli statuti.

2. Elezioni, nomine

- a) Elezione della presidente, della vice-presidente e degli altri membri del Comitato centrale;
- b) Elezione dei membri della Commissione di gestione;
- c) Elezione dell'Ufficio di revisione;
- d) Nomina dei membri onorari dell'ASI su proposta del Comitato centrale e delle sue associazioni membro.

3. Decisioni

- a) Ammissione, esclusione e approvazione dell'uscita, dello scioglimento, fusione o divisione di associazioni membro e loro conseguenze;
- b) Ammissione, esclusione, approvazione dell'uscita, dello scioglimento, fusione o divisione di un'associazione HCA riconosciuta e loro conseguenze;
- c) Ammissione o esclusione di membri collettivi e loro conseguenze,
- d) Adesione dell'ASI a organizzazioni suscettibili di limitare la sua autonomia;
- e) Creazione e liquidazione di centri di prestazione e di istituzioni sociali dell'ASI con una personalità giuridica propria;
- f) Revisione degli statuti;
- g) Scioglimento o fusione dell'ASI e attribuzione di un eventuale ricavato della sua liquidazione.

Art. 32

Regolamento organizzativo dell'Assemblea dei delegati

Sulla base dei presenti statuti, l'Assemblea dei delegati regola l'organizzazione e la procedura delle elezioni e la gestione dei compiti che le competono.

Art. 33

Composizione dell'Assemblea dei delegati

¹ L'Assemblea dei delegati si compone dei delegati delle associazioni membro dell'ASI, dei delegati dei membri collettivi dell'ASI.

² Ogni associazione membro ha diritto ad almeno tre e al massimo diciotto delegati. Entro questi limiti, il numero effettivo di delegati per sezione è calcolato come segue:

fino a 300 membri ordinari:	3 delegati
da 301 a 550 membri ordinari:	4 delegati
da 551 a 800 membri ordinari:	5 delegati
da 801 a 1050 membri ordinari:	6 delegati, ecc.

³ Le associazioni membro comprendenti HCA, nell'ambito del numero di delegati ai quali hanno diritto sulla base del cpv 2, hanno diritto a tre delegati al massimo, secondo il calcolo seguente:

fino a 500 membri HCA:	1 delegato HCA
da 501 a 1000 membri HCA:	2 delegati HCA
oltre 1000 membri HCA:	3 delegati HCA

⁴ Un'associazione HCA riconosciuta ha diritto ad almeno tre e al massimo diciotto delegati. Entro questi limiti, il numero effettivo di delegati è calcolato come segue:

fino a 300 membri ordinari:	3 delegati
da 301 a 550 membri ordinari:	4 delegati
da 551 a 800 membri ordinari:	5 delegati
da 801 a 1050 membri ordinari:	6 delegati ecc.

⁵ Il numero di delegati ai quali hanno diritto i membri collettivi si determina in base al calcolo seguente:

fino a 500 membri:	1 delegato
da 501 a 1000 membri:	2 delegati
oltre 1000 membri:	3 delegati

I membri collettivi hanno diritto a tre delegati al massimo.

⁶ Le decisioni dell'Assemblea dei delegati richiedono la maggioranza dei voti dei delegati delle sezioni.

Art. 34 Elezione dei delegati

¹ I delegati delle associazioni membro dell'associazione HCA e i loro eventuali supplenti sono eletti dall'assemblea generale della loro associazione.

² La durata del mandato è di quattro anni. È possibile la rielezione.

Art. 35 Esercizio del mandato

¹ I delegati sono liberi nell'attribuzione del loro voto. Ogni delegato dispone di un voto.

² I membri dell'ASI che non dispongono di un mandato di delegato possono assistere all'Assemblea dei delegati; essi dispongono di un voto consultivo, senza diritto di mozione.

Art. 36 Assemblea dei delegati ordinaria e straordinaria

¹ L'Assemblea dei delegati ordinaria ha luogo a scadenza annuale, nella prima metà dell'anno civile.

² Un'Assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata dall'Assemblea dei delegati, dalla Conferenza delle presidenti, dal Comitato centrale, dalla Commissione di gestione, dall'Organo di revisione o da un quinto dei membri ordinari.

B La Conferenza delle presidenti

Art. 37 **Compiti e competenze della Conferenza delle presidenti**

La Conferenza delle presidenti è il piccolo organo legislativo. Essa rappresenta le regioni e i settori specializzati e garantisce il contatto fra le associazioni membro. I suoi compiti e le sue competenze sono le seguenti:

1. Approvazione degli obiettivi annuali, della pianificazione annuale e del budget;
2. Preparazione degli obiettivi messi all'ordine del giorno dall'Assemblea dei delegati;
3. Approvazione del concetto di marketing e di prestazioni;
4. Coordinamento dei lavori tra l'ASI e le associazioni membro;
5. Elezione dei rappresentanti del Comitato centrale chiamati a presenziare in seno alle partecipazioni;
6. Ammissione, esclusione e approvazione dell'uscita, dello scioglimento, della fusione o della divisione di gruppi di interesse comune e loro conseguenze;
7. Determinazione delle disposizioni statutarie vincolanti le associazioni membro.

Art. 38 **Regolamento organizzativo della Conferenza delle presidenti**

La Conferenza delle presidenti emana disposizioni sulla procedura delle elezioni e sulla gestione dei suoi affari.

Art. 39 **Composizione della Conferenza delle presidenti**

¹ La Conferenza delle presidenti si compone delle presidenti delle associazioni membro, di un'associazione HCA riconosciuta e dei membri collettivi. Su riserva del cpv. 2, ogni presidente dispone di un voto. Le presidenti possono farsi sostituire da un altro membro del comitato; il sostituto di una presidente di associazione membro deve essere membro ordinario. I sostituti delle presidenti con diritto di voto dispongono del diritto di voto.

² Le presidenti dei membri collettivi non hanno diritto di voto alla Conferenza delle presidenti. Dispongono tuttavia del diritto di mozione al Comitato centrale relativo all'ordine del giorno della Conferenza delle presidenti.

³ Le decisioni della Conferenza delle presidenti richiedono la maggioranza dei voti delle presidenti delle sezioni.

Art. 40 **Convocazione, presidenza e presa di decisione della Conferenza delle presidenti**

¹ La Conferenza delle presidenti è convocata dal Comitato centrale. Possono essere convocate conferenze straordinarie dallo stesso Comitato centrale o da un terzo delle associazioni membro. La Conferenza delle presidenti è presieduta dalla presidente dell'ASI, in caso di impedimento da un altro membro del Comitato centrale.

² Ogni Conferenza ordinaria delle presidenti è abilitata a prendere delle decisioni. Queste sono prese con la semplice maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti, la mozione deve essere ridiscussa e rimessa in votazione. In caso di nuova parità dei voti, la mozione deve essere ridiscussa e rimessa in votazione. In caso di nuova parità di voti, la mozione è ritenuta respinta.

³ Le decisioni urgenti possono essere prese tramite circolare. Questo tipo di decisioni, come pure quelle delle Conferenze straordinarie delle presidenti, richiedono la maggioranza assoluta dei membri e delle presidenti di sezione.

C Il Comitato centrale

Art. 41 **Compiti e competenze del Comitato centrale**

¹ Il Comitato centrale è l'organo di conduzione esecutivo e strategico dell'ASI. È competente per tutti i compiti che non sono espressamente attribuiti ad altri organi. I suoi compiti e le sue competenze sono le seguenti:

1. Approvazioni

- a) Approvazione del rapporto annuale;
- b) Approvazione degli statuti delle associazioni membro;
- c) Approvazione di concetti e regolamenti ad eccezione di quelli espressamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei delegati o della Conferenza delle presidenti.

2. Elezioni, nomine

- a) Determinazione del contratto di assunzione della segretaria generale e dei quadri del Segretariato centrale e delle altre istituzioni dell'associazione senza personalità giuridica;
- b) Definizione dell'organizzazione del Segretariato centrale e delle altre istituzioni dell'associazione senza personalità giuridica;
- c) Istituzione e soppressione di organi di stato maggiore, elezione dei loro membri e della loro presidenza.

3. Lavori per gli organi

- a) Convocazione, definizione dell'ordine del giorno e preparazione dell'Assemblea dei delegati, applicazione delle sue decisioni;
- b) Convocazione, definizione dell'ordine del giorno e preparazione della Conferenza delle presidenti, applicazione delle sue decisioni;
- c) Elaborazione dei principi strategici direttivi all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- d) Approvazione dei conti annuali;

- e) Conclusione e rescissione di contratti con altre organizzazioni, con riserva dell'approvazione dell'Assemblea dei delegati;
- f) Regolamentazione di esecuzione nei casi previsti dagli statuti e inerenti i documenti di principio approvati dall'Assemblea dei delegati.

4. Altri compiti e competenze

- a) Adozione di prese di posizione dell'ASI previa consultazione delle associazioni membro, di un'associazione HCA riconosciuta e dei membri collettivi nella misura in cui il tempo lo permetta;
- b) Regolamentazione del diritto di firma;
- c) Rappresentazione dell'ASI nei confronti di terzi;
- d) Decisione riguardante crediti supplementari, con riserva dell'approvazione della Commissione di gestione;
- e) Decisione riguardante l'adesione a organizzazioni che non limitano l'autonomia dell'ASI;
- f) Esclusione dei membri che compromettono seriamente la reputazione dell'ASI;
- g) Conclusione di contratti di grande portata con riserva dell'approvazione della Commissione di gestione;
- h) Decisione su contributi finanziari importanti dell'ASI;
- i) Decisione sulle richieste di protezione giuridica e di borse di studio;
- j) Decisioni in merito a contributi di perequazione finanziaria;
- k) Decisioni in merito a contributi provenienti da fondi;
- l) Istanza di ricorso nei casi previsti dagli statuti.

² Il Comitato centrale è tenuto a considerare il punto di vista delle associazioni membro, di un'associazione HCA riconosciuta, dei membri collettivi e dei gruppi di interesse comune prima di prendere decisioni che li riguardano direttamente.

Art. 42 Regolamento organizzativo del Comitato centrale

Il Comitato centrale emana delle disposizioni sulla procedura delle elezioni, sulla gestione degli affari che gli sono attribuiti e sulla collaborazione con il Segretariato centrale.

Art. 43 Composizione del Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale è composto di 7 fino a 9 membri ordinari dell'ASI. La sua composizione tiene in considerazione una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche. Al massimo due membri del Comitato centrale possono far parte della stessa associazione membro. Il Comitato centrale può ricorrere a specialisti non-membri dell'ASI quali consulenti. La presidente e la vicepresidente devono essere membri ordinari dell'ASI.

² Il Comitato centrale è strutturato in base ai settori di competenza.

Art. 44 **Durata del mandato e presidenza**

- ¹ I membri del Comitato centrale sono eletti per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte.
- ² Il Comitato centrale è presieduto dalla presidente dell'ASI.
- ³ La durata del mandato della presidente e della vice-presidente dell'ASI è di quattro anni. Possono essere rieletti tre volte.
- ⁴ La durata totale dei mandati in seno al Comitato centrale è di 20 anni al massimo.

D La Commissione di gestione e l'Ufficio di revisione

Art. 45 **Compiti e competenze della Commissione di gestione**

La Commissione di gestione ha i compiti e le competenze seguenti:

1. Controllo della gestione degli affari del Comitato centrale, delle associazioni membro, dei gruppi di interesse e di un'associazione HCA riconosciuta, della Conferenza delle presidenti, del Segretariato centrale, degli organi di stato maggiore e delle istituzioni dell'associazione su mandato dell'Assemblea dei delegati quale organo supremo di sorveglianza dell'associazione;
2. Stesura del rapporto di gestione della Commissione di gestione;
3. Controllo dei conti annuali (revisione interna);
4. Approvazione degli affari di importante portata finanziaria.

Art. 46 **Composizione della Commissione di gestione**

- ¹ La Commissione di gestione si compone di cinque fino a sette membri, la cui maggioranza sono membri ordinari. La presidente e la vice-presidente sono membri ordinari dell'ASI.
- ² I membri della Commissione di gestione non possono appartenere ad altri organi dell'ASI.

Art. 47 **Durata del mandato***

- ¹ La durata del mandato dei membri della Commissione di gestione è di quattro anni. È possibile la rielezione.
- ² La Commissione di gestione si costituisce da sé e sceglie tra i suoi membri la presidente e la vicepresidente.

* Formulazione secondo decisione dell'Assemblea dei delegati del 19 luglio 2021 e in vigore dal medesimo giorno.

³ La durata complessiva dei mandati nella Commissione di gestione è al massimo di 20 anni.

Art. 48 Regolamento della Commissione di gestione

I compiti della Commissione di gestione sono definiti in un regolamento emesso dall'Assemblea dei delegati.

Art. 49 Ufficio di revisione

¹ Ogni anno, l'Assemblea dei delegati elegge quale Ufficio di revisione una società di revisione abilitata in base al diritto azionario. La rielezione è possibile.

² I compiti dell'Ufficio di revisione sono i seguenti:

1. Controllo della contabilità, della chiusura dei conti e del patrimonio;
2. Stesura di un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
3. Proposte all'Assemblea dei delegati.

E Organi di stato maggiore

Art. 50 Organi di stato maggiore

Il Comitato centrale può istituire degli organi di stato maggiore come commissioni e gruppi di lavoro o di progetto per sostenerlo su questioni professionali o di politica associativa.

Art. 51 Commissioni, gruppi di lavoro o di progetto

¹ Gli organi di stato maggiore permanenti sono chiamati commissioni, gli organi temporanei gruppi di lavoro o gruppi di progetto.

² Il Comitato centrale emette ulteriori regole relative a commissioni e gruppi di lavoro o di progetto.

IX. Istituzioni dell'associazione

Art. 52 Visione d'insieme

Le istituzioni dell'ASI sono:

- A Il Segretariato centrale
- B I centri di prestazione
- C Le istituzioni sociali

A Il Segretariato centrale

Art. 53 Direzione

- ¹ La segretaria generale deve essere membro ordinario dell'ASI.
- ² La segretaria generale è un'impiegata dell'ASI.
- ³ A livello amministrativo, la segretaria generale è subordinata alla presidente dell'ASI. Risponde delle sue attività di gestione verso il Comitato centrale.

Art. 54 Sede del Segretariato centrale

Il Segretariato centrale si trova presso la sede dell'associazione.

Art. 55 Compiti del Segretariato centrale

- ¹ Al Segretariato centrale spettano i compiti seguenti:
 1. preparare gli affari ed eseguire le decisioni del Comitato centrale
 2. assumere la coordinazione globale delle attività dell'associazione
 3. garantire la circolazione delle informazioni in seno all'associazione
 4. sostenere le associazioni membro, i gruppi di interesse comune, un'associazione HCA riconosciuta e i membri collettivi conformemente ai contratti di prestazione, gli organi e le istituzioni dell'associazione
- ² Il Comitato centrale regola i compiti e l'organizzazione del Segretariato centrale.

B I centri di prestazione

Art. 56 Scopo e forma giuridica

- ¹ I centri di prestazione sono istituzioni dell'associazione che offrono, nell'ambito degli obiettivi perseguiti dall'associazione e dietro remunerazione, prestazioni all'associazione, ai suoi membri, ai suoi organi, alle associazioni membro, ai gruppi di interesse comune, a un'associazione HCA riconosciuta e a terzi.
- ² La scelta della forma giuridica è determinata dall'obiettivo e dall'importanza del centro di prestazione.

Art. 57 Rivista dell'ASI

L'ASI dispone di un organo di pubblicazione ufficiale. La tassa di abbonamento è inclusa nella quota d'adesione dei membri ordinari.

Art. 58 Subordinazione

- ¹ I centri di prestazione senza personalità giuridica sono subordinati al Comitato centrale.
- ² I centri di prestazione con personalità giuridica propria sono organizzati in modo da garantire l'influenza determinante dell'ASI.

C Le istituzioni sociali**Art. 59 Scopo e forma giuridica**

- ¹ Le istituzioni sociali sono istituzioni dell'associazione che sostengono i membri dell'ASI nel campo della protezione giuridica, dei costi di una formazione post diploma, in caso di necessità, ecc.
- ² La scelta della forma giuridica è determinata dall'obiettivo e dalla notifica dell'istituzione sociale.

Art. 60 Subordinazione

- ¹ Le istituzioni sociali senza personalità giuridica sono subordinate al Comitato centrale.
- ² Le istituzioni sociali con personalità giuridica propria sono organizzate in modo da garantire l'influenza determinante dell'ASI.

X. Finanziamento**Art. 61 Principio**

- ¹ L'ASI e le sue istituzioni si finanziano in modo da escludere qualsiasi dipendenza verso terzi suscettibile di pregiudicare la loro autonomia.
- ² Le principali fonti di finanziamento dell'ASI e delle sue istituzioni sono le quote dei membri, le donazioni annue e le entrate provenienti dalla commercializzazione di prestazioni. Inoltre attività sporadiche o specifiche di carattere permanente possono essere finanziate tramite donazioni o lasciti.

Art. 62 Contributi dei membri

- ¹ I membri ordinari e i membri collettivi sono tenuti a versare un contributo annuo stabilito dall'Assemblea dei delegati. L'Assemblea dei delegati può creare delle categorie di contributi.
- ² I contributi dei membri ordinari sono suddivisi dall'Assemblea dei delegati tra l'ASI e le sue associazioni membro.

³ Su proposta, i contributi dei membri e la loro suddivisione possono essere ridefiniti dall'Assemblea dei delegati.

⁴ Le associazioni specializzate, un'associazione HCA riconosciuta e i gruppi di interesse comune possono percepire dei contributi supplementari.

Art. 63 Ripartizione delle spese

¹ Le associazioni membro e i gruppi di interesse comune, un'associazione HCA riconosciuta e i membri collettivi si assumono:

- le spese delle loro attività e dei loro organi;
- le spese delle prestazioni richieste da loro stessi o dai loro membri.

² In genere i centri di prestazione assumono loro stessi le spese delle loro attività. Il Comitato centrale può decidere di erogare contributi a copertura di un eventuale deficit di un centro di prestazione con personalità giuridica.

³ Tutte le altre spese dell'ASI sono a carico della cassa centrale.

Art. 64 Perequazione finanziaria

Per garantire l'esistenza delle associazioni membro e dei gruppi di interesse comune l'ASI versa, a titolo di perequazione finanziaria, contributi prelevati dalla cassa centrale.

Art. 65 Regolamento delle finanze

Il Comitato centrale emette ulteriori regole in merito al finanziamento dell'ASI, in particolare la perequazione finanziaria.

XI. Rimedi giuridici

Art. 66 Ricorso di un membro

¹ Ogni membro ordinario può contestare entro trenta giorni dalla sua notifica qualsiasi decisione pronunciata da un organo che compromette i suoi diritti di membro, comportando la sua esclusione o rifiutandogli delle prestazioni. Possono presentare ricorso anche le persone la cui richiesta d'adesione è stata respinta ai sensi dell'art. 6 cpv.4.

² L'allegato ricorsuale deve contenere la richiesta motivata con l'appoggio di mezzi di prova e la firma del ricorrente.

Art. 67 Ricorso di un'associazione membro o di un gruppo di interesse comune, di un'associazione HCA o di un membro collettivo

- ¹ Ogni associazione membro, gruppo di interesse comune, membro collettivo o un'associazione HCA riconosciuta può contestare entro i trenta giorni dalla sua notifica qualsiasi decisione pronunciata da un organo dell'ASI che compromette la sua autonomia statutaria.
- ² L'allegato ricorsuale deve contenere la richiesta motivata con l'appoggio di mezzi di prova e la firma dei responsabili dell'associazione membro o del gruppo di interesse comune.

Art. 68 Istanze di ricorso

- ¹ Il Comitato centrale decide, con riserva del cpv. 2, sui ricorsi inoltrati dai membri, ai sensi dell'art. 64; le sue decisioni sono senza appello in seno all'associazione.
- ² L'Assemblea dei delegati si pronuncia sui ricorsi di membri che contestano decisioni del Comitato centrale e sui ricorsi di associazioni membro ai sensi dell'art. 65; le sue decisioni sono definitive in seno all'associazione.

Art. 69 Procedura di ricorso

La regolamentazione della procedura di ricorso compete al Comitato centrale.

XII. Revisione degli statuti e scioglimento dell'ASI

Art. 70 Revisione degli statuti

La revisione degli statuti può essere decisa e messa in atto da un'Assemblea dei delegati ordinaria o straordinaria se la mozione è all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è approvata dai due terzi dei delegati presenti nonché dalla maggioranza semplice delle sezioni.

Art. 71 Scioglimento dell'ASI

- ¹ L'Assemblea dei delegati può decretare lo scioglimento dell'ASI se la mozione è all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è approvata dai quattro quinti dei delegati presenti nonché dalla maggioranza semplice delle sezioni.
- ² Pronunciando lo scioglimento, l'Assemblea dei delegati determina le modalità dello scioglimento dell'associazione e delibera sull'assegnazione del suo capitale.

XIII. Disposizioni finali e regolamentazioni transitorie

- Art. 72 **Abrogazione dei vecchi statuti e delle loro disposizioni d'esecuzione****
Gli statuti del 25 novembre 2010 e le loro disposizioni di esecuzione, nella misura in cui il loro tenore è contrario ai presenti statuti, sono abrogati.
- Art. 73 **Disposizioni di esecuzione****
Le disposizioni di esecuzione previste dagli statuti devono essere promulgate appena possibile dopo l'entrata in vigore dei presenti statuti. In assenza delle disposizioni di esecuzione, l'organo competente secondo i nuovi statuti decide caso per caso.
- Art. 74 **Organi secondo il vecchio diritto****
Il mandato degli organi eletti secondo i vecchi statuti continua in ogni caso fino all'Assemblea ordinaria dei delegati 2019. Il primo mandato dei delegati di un'associazione HCA riconosciuta, dei membri HCA delle associazioni membro e dei membri collettivi eletti o nominati in applicazione dei presenti statuti dura fino all'Assemblea ordinaria dei delegati del 2019, indipendentemente dalla data della loro elezione o nomina.
- Art. 75 **Considerazione delle durate di mandato****
La durata della presidenza, del mandato di membro del Comitato centrale o della Commissione di gestione secondo gli statuti del 25 novembre 2010 è integralmente attribuibile alla durata del mandato corrispondente secondo i presenti statuti.
- Art. 76 **Adattamento degli statuti delle associazioni membro e degli statuti o regolamenti dei gruppi di interesse comune****
La Conferenza delle presidenti determina il termine di scadenza e i contenuti vincolanti per l'adattamento degli statuti delle associazioni membro e degli statuti o regolamenti dei gruppi di interesse comune.
- Art. 77 **Altre disposizioni transitorie****
Gli articoli 66 ss dei presenti statuti (sul diritto di ricorso) si applicano ai fatti avvenuti o che perdurano dopo la loro entrata in vigore.
- Art. 78 **Entrata in vigore****
I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati del 16 giugno 2016 ed entrano in vigore lo stesso giorno.



SBK ASI

Segretariato centrale ASI
Choisystrasse 1
Casella postale
CH-3001 Berna
Telefono 031 388 36 36
Telefax 031 388 36 35
E-Mail info@sbk-asi.ch
www.sbk-asi.ch